



**Procedura aperta per il servizio sostitutivo  
di mensa mediante l'emissione di buoni  
pasto elettronici (non cumulabili)**

**CIG 955591702D**

**Gara telematica n. 113909**

**CAPITOLATO SPECIALE**



| <b>Termini</b>                          | <b>Definizione</b>  |
|---|---|
| Aggiudicatario                          | Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte.   |
| Appaltatore                             | Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto.  |
| Capitolato Prestazionale                | Il documento che definisce le caratteristiche tecniche del Servizio.  |
| Capitolato Speciale                     | Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.  |
| Concorrente                             | Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata/raggruppanda, che presenteranno Offerta per la Gara.   |
| Contratto                               | Il Contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.  |
| Direttore dell'esecuzione del Contratto | La persona fisica, all'uopo indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore.  |
| Disciplinare di Gara                    | Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione.  |
| Documenti di Gara                       | I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale, Schema di contratto e relativo allegato, e Capitolato Prestazionale, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario. |
| Offerta                                 | L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara.   |
| Opzioni                                 | Modifiche contrattuali previste per i servizi oggetto dell'appalto durante il periodo di validità contrattuale.   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Responsabile del procedimento         | Dott. Mario Depaoli   |
| Responsabile del procedimento di gara | Dott. Roberto Margoni - pec: <a href="mailto:ateneo@pec.unitn.it">ateneo@pec.unitn.it</a>                         |
| Servizio                              | Servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici (non cumulabili)                      |
| Titolare                              | Beneficiari ai quali UniTrento dà il diritto di credito del buono pasto   |
| Sistema                               | Piattaforma informatica intesa sia come programma con visualizzazione desktop che l'application per lo smartphone |
| UniTrento                             | L'Università degli Studi di Trento.   |



## **Premessa**

L'Università degli Studi di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad una impresa specializzata (d'ora innanzi denominata "Appaltatore") il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE). Le specifiche e le caratteristiche richieste per la prestazione del Servizio sono riportate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Prestazionale.

## **Art. 1 - Norme di riferimento**

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un Contratto di appalto di servizi disciplinato dalla L.P. 2/2016 e per quanto da questa non disposto dal D.lgs. 50/2016 e dal codice civile.

## **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

L'oggetto del Contratto è il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (non cumulabili) che deve essere garantito nelle zone della Provincia di Trento indicate nell'art. 9 del Capitolato Prestazionale attraverso una rete di esercizi convenzionati con l'Appaltatore e che dovrà possedere le caratteristiche indicate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Prestazionale.

Le prestazioni minime del Servizio sono riportate nel Capitolato Prestazionale e sono da considerarsi come requisiti minimi ed essenziali. Detto contenuto sarà integrato con l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore i cui ampliamenti e modalità esecutive entreranno a far parte dell'oggetto del Contratto.

Il mancato rispetto, in fase di esecuzione contrattuale, di quanto offerto in fase di gara costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.P. 2/2020.

## **Art. 3 - Svolgimento del Servizio**

Nell'esecuzione dei Servizi l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni professionali al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti di gara e nelle disposizioni di legge.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato a:

- manlevare UniTrento dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutta la documentazione atta a consentire a UniTrento di verificare la conformità del Servizio



alle norme previste nel Contratto, nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta;

- di garantire la qualità e la continuità nell'erogazione del Servizio previsto dai documenti contrattuali e in particolare verificare che gli esercizi convenzionati mantengano i requisiti previsti nel Capitolato Prestazionale.

#### **Art. 4 - Verifica di conformità e verifiche in corso di Contratto**

Le procedure di emissione del certificato di verifica di conformità finale al termine delle prestazioni contrattuali saranno effettuate entro 60 giorni dalla conclusione del Contratto. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

La verifica di conformità finale è condizione per il pagamento del saldo finale (ultimo mese di vigenza contrattuale), per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 13 che segue e per il pagamento della ritenuta del 0,5% dell'art. 7 che segue.

Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale, UniTrento verificherà ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.P.P 7- 60 del 2017 l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. 2/2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Ciascun pagamento mensile di cui all'art. 7 comma 1 è soggetto alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Eventuali difformità saranno notificate dal Responsabile del Procedimento al responsabile dell'Appaltatore.

#### **Art. 5 - Durata del Contratto**

Il Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale avrà la durata di mesi 12 a decorre dalla data del verbale di avvio del Servizio.

Sarà facoltà esclusiva di UniTrento di attivare l'Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi a cui potranno aggiungersi altri 12 mesi, nonché di attivare l'Opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del Contratto.

#### **Art. 6 - Corrispettivi contrattuali e Opzioni**

Il contratto sarà stipulato "a misura" e pertanto il corrispettivo contrattuale, è determinato dal numero di BPE



utilizzati nel periodo moltiplicato per il valore nominale del BPE ridotto della percentuale di sconto offerta in sede di gara e scorporati gli oneri IVA.

Lo sconto offerto in fase di gara sarà applicato anche sull'importo delle Opzioni indicate al punto 3.2 del Disciplinare di gara.

I quantitativi indicati all'art. 1 del Capitolato Prestazionale sono indicativi e non vincolanti per UniTrento in quanto stimati sulla base dello storico e delle presunte nuove esigenze di UniTrento, pertanto il numero effettivo dei pasti utilizzati potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento. Le variazioni in aumento non potranno essere superiori a quanto previsto nell'Opzione di aumento dell'importo contrattuale indicata al punto 3.2 del Disciplinare di gara

Si precisa che come previsto all'art. 1 del Capitolato Prestazionale, il valore nominale di ciascun buono pasto, inclusivo dell'IVA è pari ad € 7,00.

Non è prevista la revisione di prezzi

#### **Art. 7 - Condizioni e modalità di pagamento dei corrispettivi contrattuali**

I pagamenti saranno effettuati da UniTrento a mezzo del proprio tesoriere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo comunicazioni all'Appaltatore di difformità di cui all'art. 4 che precede.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013.

La fattura, da emettere mensilmente, va intestata a: Università degli studi di Trento - via Calepina, 14 - 38122 Trento e deve riportare: il CIG, il codice univoco Ufficio UFSDIX, il numero del Contratto e dovrà essere emessa con Esigibilità codice "S" - Scissione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali e all'esito positivo della verifica di corretta esecuzione di cui al comma 4 dell'art. 4. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 20 che segue.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento fatturato, UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Sull'importo netto progressivo mensile sarà operata, come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 la ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità finale e previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

I termini sopra indicati saranno sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata



o fiscalmente irregolare.

#### **Art. 8 - Responsabile dell'Appaltatore**

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del Contratto e il Responsabile del procedimento.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

#### **Art. 9 - Reperibilità e assistenza clienti**

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio – dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Dovrà essere garantita l'assistenza clienti come previsto all'art. 7 del Capitolato Prestazionale.

#### **Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del Contratto**

In sede di stipula del Contratto UniTrento indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione del Contratto, che effettuerà le comunicazioni e curerà gli adempimenti previsti dal Contratto e che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate informando il Responsabile del procedimento che provvederà alla loro formale contestazione.

#### **Art. 11 - Comunicazioni all'Appaltatore**

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 8 che precede ed avverranno esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC).

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del Contratto e al Responsabile del procedimento entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna eccezione la comunicazione di UniTrento e decaduto il diritto di avanzare osservazioni.



Il Responsabile del procedimento comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

#### **Art. 12 - Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento**

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del Contratto e al Responsabile del procedimento esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC), tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Servizio dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo verificarsi. L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

#### **Art. 12 bis - Avvio dell'esecuzione del contratto**

Il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e, ove opportuno, redige apposito verbale in contraddittorio. Qualora l'Appaltatore non adempia, UniTrento ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

#### **Art. 13 - Garanzia definitiva**

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. UniTrento accetterà unicamente garanzie definitive conformi allo Schema tipo sopraccitato. Eventuali condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non saranno accettate da UniTrento. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità a UniTrento. La validità della garanzia è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino all'emissione del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.





In caso di attivazione delle Opzioni, l'Appaltatore dovrà presentare una garanzia definitiva di importo e con le modalità sopra descritte.

#### **Art. 14 - Garanzie assicurative**

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del Contratto con scadenza al termine del Contratto.

#### **Art. 15 - Penalità**

Nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, saranno applicate le seguenti penali:

| N. | MANCATO SERVIZIO  | PENALI   |
|----|---|--|
| a  | Ritardo nell'attivazione del sistema informatico di cui all'art. 1 comma 2 del Capitolato Prestazionale   | 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo   |
| b  | Non conformità del sistema informatico anche ad una sola delle caratteristiche minime prevista all'art. 1, 3 e 4 del Capitolato Prestazionale   | € 1.000,00   |
| c  | Convenzione con gli esercizi convenzionati difforme da quanto previsto all'art. 6 del Capitolato Prestazionale  | € 100,00   |
| d  | Ritardo rispetto ai seguenti termini previsti nel Capitolato Prestazionale: <ul style="list-style-type: none"><li>· di 15 giorni di cui all'art. 8 comma 1 lett. a)</li><li>· di 5 giorni di cui all'art. 8 comma 1 lett. b)</li><li>· di 10 giorni di cui all'art. 8 comma 1 lett. c)</li><li>· di 3 giorni di cui all'art. 8 comma 1 lett. h)</li></ul> | € 10,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo  |
| e  | Mancata risoluzione della difformità tra il servizio reso rispetto alle prestazioni contrattuali  | € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dalla data dalla comunicazione di UniTrento di accertamento della difformità |
| g  | Mancato rispetto di quanto pattuito con gli esercizi convenzionati ai sensi dell'articolo 6 del Capitolato Prestazionale  | € 1.000,00   |



|   |  |          |
|---|--|----------|
| h | Mancanza del modulo di registrazione manuale nel caso previsto dall'art. 3 comma 1.2 | € 100,00 |
|---|--|----------|

Resta ferma la facoltà di UniTrento di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore degli eventuali maggiori danni subito in conseguenza dell'inadempimento.

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera g) al verificarsi della terza penale nell'arco di 12 mesi, UniTrento avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 18 che segue.

Per il recupero dell'importo conseguente all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, UniTrento potrà procedere mediante compensazione sui crediti dell'Appaltatore o in alternativa avvalersi della garanzia definitiva, senza alcun pregiudizio di esigere dall'Appaltatore il pagamento delle somme che eccedessero il valore di detta garanzia.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 18 che segue.

#### **Art. 16 - Divieto di ridurre o sospendere il Servizio**

L'Appaltatore non può ridurre o sospendere il Servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con UniTrento.

La sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore, qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato da UniTrento a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della PEC.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

#### **Art. 17 – Rete degli esercizi convenzionati e valore buono pasto**

L'Appaltatore per tutta la durata del contratto dovrà garantire per ciascuna delle zone previste all'art. 9 del Capitolato Prestazionale, il numero di esercizi convenzionati offerto in gara. Eventuali modifiche a seguito di chiusura degli esercizi convenzionati o disdetta delle convenzioni dovranno essere comunicate entro 10 giorni naturali e consecutivi a UniTrento. Nei successivi 15 giorni naturali e consecutivi l'Appaltatore dovrà integrare l'elenco degli esercizi convenzionati inviando la documentazione prevista all'art. 6 del Capitolato Prestazionale per ciascun nuovo esercizio convenzionato in sostituzione di quello cessato.

L'Appaltatore dovrà mantenere indenne UniTrento da ogni controversia e responsabilità che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra Appaltatore ed esercizi convenzionati.



L'Appaltatore è responsabile del corretto adempimento da parte degli esercizi convenzionati delle prestazioni e dei requisiti per esercitare l'attività previste dai documenti contrattuali. Dovrà disdire le convenzioni stipulate qualora emergesse che il servizio sostitutivo di mensa fosse erogato in difformità ai documenti di gara.

L'Appaltatore dovrà garantire che i Titolari dei buoni pasto elettronici fruiscano del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati per il valore nominale di € 7,00 indipendentemente dallo sconto offerto in fase di gara.

Se nel corso della vigenza contrattuale fosse modificato il valore nominale del buono pasto, lo sconto offerto sarà applicato sul nuovo valore nominale del buono pasto.

UniTrento comunicherà con almeno 30 giorni naturali e consecutivi la variazione del valore nominale del buono pasto e l'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguamento del valore a decorrere dalla data indicata da UniTrento

#### **Art. 18 - Clausola risolutiva espressa**

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto anche in presenza di contestazioni;
- quando l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare la garanzia definitiva di cui all'art. 15, che fosse stata anche parzialmente escussa;
- quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del Contratto;
- qualora l'ammontare delle penalità superi il 10 % dell'ammontare contrattuale;
- nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato Speciale come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- nelle ipotesi di applicazione di tre volte nell'arco di 12 mesi delle penali di cui alla lettera g) dell'art. 15 che precede.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.



### **Art. 19 - Recesso**

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 20 - Tracciabilità**

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, co.9 bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) e indirizzata ad Ufficio Contabilità fiscale. Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente notificate. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione.

L'Appaltatore provvede altresì a trasmettere tempestivamente al Direttore dell'esecuzione:

- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del Contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

### **Art. 21 - Riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali.

È onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a UniTrento l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.



In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, ha la facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli altri soggetti coinvolti.

## **Art. 22 – Trattamento dei dati personali**

### 22.1 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (di seguito “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, UniTrento fornisce le seguenti informazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: [ateneo@unitn.it](mailto:ateneo@unitn.it); [ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it).

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: [rpd@unitn.it](mailto:rpd@unitn.it).

I dati personali raccolti verranno trattati da UniTrento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico esclusivamente per la finalità di stipulazione ed esecuzione del Contratto nonché per l'adempimento dei connessi obblighi di legge (art. 6, 1 par., lett. e), b) e c) e art. 10 del GDPR; art. 2-octies Codice Privacy).

Le categorie di dati personali trattati sono:

- dati personali comuni quali dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale, estremi identificativi del documento di riconoscimento; dati economico/finanziari, dati fiscali, dati bancari;
- dati personali relativi a condanne penali e reati quali condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC.

I dati sono raccolti presso l'interessato e presso altri soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione, Prefetture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenenza). I dati possono provenire inoltre dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura.

Il conferimento dei dati è indispensabile per la stipulazione ed esecuzione del Contratto e l'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge; il mancato conferimento determina l'impossibilità di procedere alla stipula.



Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza, riservatezza ed in modo da garantire un'adeguata sicurezza.

I dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale di Ateneo coinvolto nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche ad altri soggetti terzi, pubblici e privati, per il perseguimento delle sopraindicate finalità, nonché per l'adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

I dati personali potranno essere pubblicati sul portale di Ateneo nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dal D.lgs. n. 50 del 2016 e dai D.lgs. n. 33 del 2013 e n. 97 del 2016.

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare, ai contatti sopraindicati, i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR ovvero l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione e, nei soli casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie.

#### 22.2 – Nomina a Responsabile del trattamento dati

Poiché nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali di cui UniTrento è Titolare del trattamento, con la stipula del Contratto, l'Appaltatore viene nominato da UniTrento, con apposito atto denominato "Nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni", Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Per tutta l'intera durata del Contratto, il Responsabile del trattamento si impegna ad osservare le istruzioni fornite da UniTrento nella nomina a Responsabile del trattamento che costituisce allegato al Contratto stesso nonché ad ottemperare agli obblighi specificatamente previsti in capo ai Responsabili del trattamento dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il mancato rispetto delle istruzioni fornite e degli obblighi di legge specificatamente previsti in capo ai Responsabili del trattamento costituiranno grave inadempimento contrattuale con facoltà di UniTrento di



risolvere il contratto, di richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare, nonché di provvedere alle segnalazioni alle Autorità competenti.

La nomina a Responsabile del trattamento non comporta alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto per il servizio affidato.

### **Art. 23 - Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato Speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva UniTrento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e dalle spese per il risarcimento verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di UniTrento

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, fossero arrecati a UniTrento, ai Titolari dei buoni pasto elettronici o a terzi

### **Art. 24 - Utilizzo del nome e del logo dell'Università di Trento**

UniTrento non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale, né potrà mai essere utilizzato il logo dell'Ateneo se non previa autorizzazione da parte di UniTrento.

### **Art. 25 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

### **Art. 26 - Personale dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e in particolare a quanto disposto dall'art. 32 comma 1 della L.P. 2/2016, n. 2.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore.



### **Art. 27 – Lingua ufficiale**

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana

### **Art. 28 - Coordinamento per la sicurezza**

Il Servizio non prevede lo svolgimento di attività presso le sedi di UniTrento da parte dell'Appaltatore, i costi per le interferenze sono pari a zero e non è necessario la redazione del DUVRI.

### **Art. 29 - Subappalto e subforniture**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

L'Appaltatore potrà fare istanza di subappalto solo se ha indicato in fase di offerta le parti del Servizio che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione di subappalto in fase di offerta sia mancante o irregolare. UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art. 20 che precede. Inoltre al fine dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui all'art. 4 che precede, UniTrento ne verificherà il pagamento attraverso acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

### **Art. 30 - Spese contrattuali**

L'imposta di bollo assolta virtualmente da UniTrento (autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione relativa al rimborso da effettuarsi da parte dell'Appaltatore.

### **Art. 31 – Nullità del Contratto**

In caso di violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 il Contratto sarà nullo.

### **Art. 32 – Codice etico e Codice di comportamento**

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle





disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

### **Art. 33 – Evoluzione tecnologica**

Qualora, in relazione alla rapida evoluzione tecnologica, l'Appaltatore intenda sostituire alcuni componenti originariamente offerti con altri di prestazioni più elevate dovrà informare UniTrento sulla evoluzione tecnologica e delle possibili variazioni da apportare. UniTrento procederà all'analisi della proposta e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore. Dette eventuali pattuizioni non modificheranno i prezzi offerti in fase di gara.

### **Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, UniTrento si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.